

**OGGETTO:**

Legge regionale 14/2007, articolo 10. Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, lettera a) della medesima legge regionale. Integrazione all'allegato A alla D.C.R. 211-28166 del 25/07/2017. Proposta al Consiglio Regionale.

A relazione dell'Assessore MARRONE:

Premesso che:

la legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'", sancisce, in particolare, che:

- all'articolo 4, comma 1, la Regione Piemonte promuove e sostiene interventi volti al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109;

- all'articolo 7, comma 2, lettera a) la Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

- all'articolo 10, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province;

il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale (D.G.R. n. 2-5388 del 24 luglio 2017), con propria deliberazione n. 211-28166 del 25 luglio 2017, ha approvato le modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi dei Comuni del Piemonte per il recupero dei beni confiscati in attuazione del suddetto articolo.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e terziario – Tutela dei consumatori", nei diversi tavoli di confronto sulle tematiche della prevenzione alla criminalità mafiosa è emersa l'esigenza di inserire tra gli obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene confiscato anche l'utilizzo dei beni stessi come uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale, quali presidi di legalità.

Dato atto, pertanto, che risulta necessario integrare il paragrafo 4 denominato "Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene" dell'allegato A alla D.C.R. n. 211-28166 del 25 luglio 2017 inserendo un quarto punto tra gli obiettivi e ambiti di attività sociale, come sopra indicato.

Richiamato che la versione vigente del suddetto paragrafo 4 contempla quanto segue:

- Emergenza abitativa: genitori separati, donne vittime di violenza, famiglie in stato di disagio ed altri;

- progetti socio assistenziali ed educativi: promozione e sostegno alla famiglia e ai minori, tutela degli anziani e disabili, presidio del territorio con punti di accoglienza e di informazione, agricoltura sociale ed altri;

- accoglienza rifugiati.

Ritenuto, pertanto, di proporre, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007, al Consiglio Regionale di integrare l'Allegato alla D.C.R. n. 211-28166 del 25 luglio 2017 recante le "Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati previsti dall'art. 7 lettera a) della L.R. 14/2007", come di seguito riportato:

alla fine dell'elenco del paragrafo 4 denominato "Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene" si aggiunge il seguente punto:

"- uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale."

Visti:

- il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2007 e s.m.i.: "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'";
- la Delibera del Consiglio regionale n. 211-28166 del 25 luglio 2017 "Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie')";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di proporre, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007, al Consiglio Regionale di integrare l'Allegato alla D.C.R. n. 211-28166 del 25 luglio 2017 recante le "Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati previsti dall'art. 7 lettera a) della L.R. 14/2007", come di seguito riportato:

alla fine dell'elenco del paragrafo 4 denominato "Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene" si aggiunge il seguente punto:

"- uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale";

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.